



GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 20 dicembre 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 48 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 48 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI 29 ottobre 1949, n. 901.

Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato. Pag. 3466

LEGGI 10 novembre 1949, n. 902.

Concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 a favore del Centro autonomo italiano del P.E.N., collegato alla Federazione internazionale P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-49. Pag. 3466

LEGGI 21 novembre 1949, n. 903.

Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria a parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del acino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 1 novembre 1938, n. 1834 Pag. 3467

LEGGI 7 dicembre 1949, n. 904.

Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia Pag. 3467

LEGGI 17 dicembre 1949, n. 905.

Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 Pag. 3470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Quote Altura», sito nel comune di Grazzanise Pag. 3472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1949.

Classificazione della strada denominata «Truduo» del comune di Siano, tra le provinciali della provincia di Salerno Pag. 3472

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1949.

Soppressione della Delegazione di spiaggia di Vasto ed istituzione dell'Ufficio marittimo locale di Vasto (Compartimento marittimo di Pescara) Pag. 3472

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1949.

Autorizzazione ai Magazzini generali fiduciari di Mantova all'esercizio di due succursali, in Mantova e in Viadana. Pag. 3473

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1949.

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa fra pescatori, con sede in Anguillara Sabazia. Pag. 3473

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Presentazione, da parte del comune di Frosinone, del piano regolatore generale del suo territorio Pag. 3474

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3474

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 3474

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:

Concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3º) vacante nel comune di Vibo Valentia (Catanzaro) Pag. 3475

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1º) vacante nel comune di Modena. Pag. 3475

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2º) vacante nel comune di Caltanissetta. Pag. 3476

Graduatoria del concorso a ottantaquattro posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 19 luglio 1948 Pag. 3477

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Risultati del concorso pubblico per esami a diciannove posti di alunno d'ordine (grado 13º, gruppo C) indetto con decreto Ministeriale 12 ottobre 1946 Pag. 3477

Ministero dei trasporti: Graduatoria del concorso a cento posti di sottocapo in prova nelle stazioni, indetto con decreto Ministeriale 27 agosto 1947 Pag. 3479

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 291 DEL 20 DICEMBRE 1949:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1949, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5057)

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino di statistica agraria e forestale n. 11-12 (novembre-dicembre 1949).

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 291 DEL 20 DICEMBRE 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 63: **Comune di Sondrio:** Elenco delle obbligazioni estratte il 31 ottobre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1949. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1949. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1949. — **Birra Orobio, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1949. — **Amministrazione provinciale di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 1º ottobre 1949. — **Comune di Saronno:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1949. — **S.I.S.M.A. - Società Industrie Siderurgiche Meccaniche Affini, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Clusone:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1949. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **«La Centrale» Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1949. — **Nazionale «Cogne» Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1949. — **Romana Zuccheri, Società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGI 29 ottobre 1949, n. 901.

Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai gradi 8º, 9º e 10º, nella tabella B, allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta tabella, per i singoli gradi predetti, è modificato come appresso:

Grado 8º	Ispettore principale	n. 15
» 9º	Ispettore	7
» 10º	Ispettore aggiunto	2

Alla spesa relativa a tale modificazione sarà provveduto con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1º luglio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
PELLA — SCELSA —
PACCIARDI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGI 10 novembre 1949, n. 902.

Concessione di un contributo straordinario di L. 10.000.000 a favore del Centro autonomo italiano del P.E.N., collegato alla Federazione internazionale P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore del Centro autonomo italiano della Federazione internazionale P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio 1948-49 di

un contributo straordinario di L. 10.000.000 (dieci milioni) a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo precedente sarà fronteggiata con le entrate derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, iscritte al capitolo n. 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, con il decreto Ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA
— PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 21 novembre 1949, n. 903.

Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le occupazioni in via provvisoria di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, già disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 7 dicembre 1949, n. 904.

Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi della legge 30 settembre 1920, n. 1405, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi della retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati al successivo art. 3.

Il contributo è per quattro quinti a carico del datore di lavoro e per un quinto a carico del lavoratore ed è attribuito, per l'1,40 per cento alla ripartizione e, per il 17,90 per cento, alla capitalizzazione.

Con l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre annualmente l'onere riguardante la parte di pensione dovuta al pensionato prima della entrata in vigore della presente legge, a titolo di assegno integrativo, a norma del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni e, a titolo di assegno temporaneo di contingenza, a norma del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, nonchè l'onere riguardante la concessione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Con la stessa aliquota di contributo si copre altresì, per le pensioni future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di pensione che sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla base della retribuzione annua di lire 24.000.

Con l'aliquota di contributo assegnata alla capitalizzazione si copre l'onere relativo alla differenza tra l'importo complessivo della pensione determinata in base ai successivi articoli 4 e 5 e quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

La misura del contributo sarà variata nel caso in cui alle competenze soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento delle competenze in vigore alla data del 1° aprile 1948.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1948, il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui al precedente art. 1 assorbe e sostituisce, per il personale cui si applica la presente legge, i trattamenti di cui al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, ed alla legge 14 giugno 1949, n. 322, nonchè il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, concernente la corresponsione dell'indennità di caropane.

Art. 3.

Gli elementi della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo sono: lo stipendio o il salario, composti del minimo contrattuale, degli asse-

gni di merito e *ad personam*, e degli aumenti periodici di anzianità, la tredicesima quota mensile dello stipendio o del salario, il compenso ai notturnisti sulla 8ª e 9ª ora di lavoro e l'indennità di connessione di lavoro con le maestranze.

Art. 4.

La pensione spettante agli iscritti al Fondo cessati dal servizio dal 1º dicembre 1947 è commisurata a tanti quaresimesimi degli elementi della retribuzione indicati all'art. 3 corrisposti all'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ed in base ai quali è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati.

La pensione non può, comunque, essere superiore ai nove decimi degli elementi della retribuzione suddetti, nè inferiore a lire 84.000 annue.

Per la determinazione della misura delle pensioni la cui decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1948 e il 31 marzo 1949 e delle indennità di cui al successivo art. 9, liquidate per eventi verificatisi nello stesso periodo, si considera l'ammontare raddoppiato degli elementi della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, corrisposti all'iscritto negli ultimi sei mesi di effettivo servizio, in essi compresi anche i ratei della 13ª mensilità dello stipendio o del salario; per i mesi anteriori al 1º gennaio 1948 si considerano gli elementi della retribuzione sui quali sarebbe stato computato il contributo secondo la presente legge.

Art. 5.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948, ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è nuovamente determinata, con effetto dalla stessa data del 1º gennaio 1948, nella misura risultante dal prodotto della pensione stessa per le seguenti aliquote, fermo restando il minimo di lire 84.000 annue indicato nel precedente art. 4:

per le prime 2000 lire ed importi inferiori	30
per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000	10
per l'eccedenza da lire 6001 in poi	5

Le pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948, o derivanti da pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1948, sono, con effetto dalla stessa data del 1º gennaio 1948, o dalla data di decorrenza, se posteriore, nuovamente determinate, applicando alla corrispondente pensione diretta, aumentata ai sensi del precedente comma, le percentuali stabilite dall'art. 13 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098.

Art. 6.

In via transitoria e fino a nuova disposizione, il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal prestare servizio presso le aziende per uno dei seguenti motivi:

a) abbiano compiuto quindici anni di iscrizione, effettivi o riscattati, ed abbiano superato 60 anni di età, se uomini, e 55, se donne;

b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione, effettivi o riscattati;

c) siano riconosciuti invalidi per cause di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione ».

Gli iscritti al Fondo cheentino quindici anni di iscrizione effettivi o riscattati e non meno di 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, hanno facoltà di chiedere l'anticipato collocamento in pensione.

Di tale facoltà potrà beneficiare solo una aliquota annua di iscritti non superiore al 12 per cento dei pensionati per vecchiaia dell'anno precedente. Nell'anno 1949 potranno beneficiare di tale facoltà sessanta iscritti.

Nella predetta aliquota rientrano anche gli iscritti aventi i requisiti di età e di anzianità di cui sopra che siano licenziati per motivi disciplinari.

I criteri di precedenza per l'anticipato collocamento in pensione saranno stabiliti dal Comitato amministratore del Fondo.

I richiedenti che non possano fruire dell'anticipata liquidazione della pensione, perchè in eccedenza rispetto alla suddetta aliquota del 12 per cento, saranno compresi nell'aliquota dell'anno successivo, con diritto di precedenza.

Art. 7.

Qualora siano licenziati, per motivi diversi da quelli disciplinari, lavoratori che abbiano compiuto quindici anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati e raggiunta l'età di 55 anni, se uomini, e 50, se donne, il datore di lavoro è tenuto a versare, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipato collocamento in pensione.

Art. 8.

Le somme accantonate presso le società esercenti pubblici servizi di telefonia fino al 31 dicembre 1947 a scopo di miglioramento del trattamento di previdenza a favore del proprio personale a norma dei contratti collettivi di lavoro, devono essere versate al Fondo e utilizzate per sanare il disavanzo tecnico del Fondo stesso per la parte afferente agli iscritti dipendenti dalle società medesime.

Qualora con tale versamento il disavanzo al 1º gennaio 1948 non risulti totalmente coperto, alla copertura della differenza sarà provveduto dalle società, con le modalità da concordarsi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 9.

A decorrere dal 1º gennaio 1948, l'art. 15 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati, e senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, spetta agli aventi diritto indicati all'art. 13 una indennità per una volta tanto, nella misura di tanti dodicesimi della retribuzione sulla quale risultano versati i contributi negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo, per quanti sono gli anni di iscrizione, con un minimo di lire 500; i mesi interi di iscrizione eventualmente eccedenti gli anni interi si computano in ragione di dodicesimi di anno.

« Qualora risulti che l'iscritto deceduto era soggetto all'assicurazione obbligatoria, gli aventi diritto, ove sussistano le condizioni per conseguire la pensione a norma dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, possono chiedere che, in sostituzione della indennità di cui al precedente comma, sia ad essi liquidata la pensione con le norme dell'assicurazione obbligatoria; in tal caso, sarà corrisposto agli aventi diritto un importo pari ai contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto per la parte a capitalizzazione, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia ».

Art. 10.

L'iscritto cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1948, che si sia avvalso della facoltà di continuare la iscrizione al Fondo in base all'art. 17 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, ha facoltà di versare, a decorrere dal 1° gennaio 1948 o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se posteriore, il contributo nella misura globale stabilita dal primo comma dell'art. 1 fino alla concorrenza dello stipendio o del salario al quale avrebbe avuto diritto in base alla qualifica ed alla anzianità di servizio raggiunte alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore al novembre 1948.

Ove l'iscritto si avvalga di tale facoltà, la pensione ad esso spettante sarà computata sullo stipendio o sul salario sul quale è stato corrisposto il contributo.

L'iscritto potrà avvalersi di tale facoltà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, precisando la misura dello stipendio e del salario sul quale intende versare il contributo.

Qualora non si avvalga di tale facoltà, rimane iscritto in base alle norme precedentemente in vigore, e la sua pensione sarà rivalutata ai sensi dell'art. 5.

Ai fini della determinazione dello stipendio o del salario per i cessati dal servizio nel periodo dal 1° aprile al 1° dicembre 1948, il contributo relativo ai mesi anteriori al 1° gennaio 1948 sarà considerato come versato in base all'art. 1 della presente legge.

Art. 11.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'iscritto ha pure la facoltà di chiedere, in sostituzione del trasferimento indicato al comma precedente, che, previa deduzione della riserva matematica per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia in quanto ad essa soggetto, gli sia corrisposto un importo pari ai contributi versati a suo favore per la parte a capitalizzazione.

« La domanda per il rimborso dei contributi deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale non oltre sei mesi dalla data di cessazione dal servizio ».

Art. 12.

L'art. 5 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue: Al primo comma, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera c):

« c) gli anni di servizio prestati presso società ausiliarie già assorbite dalle aziende telefoniche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per ottenere il riscatto dei periodi sopra indicati, l'iscritto deve versare la corrispondente riserva matematica prospettiva in base alla retribuzione soggetta a contributo raggiunta al momento della domanda di riscatto ».

Art. 13.

La facoltà di riscatto prevista dal primo comma dell'art. 5 del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, può essere esercitata, da coloro che non se ne siano avvalsi entro il termine indicato nel comma medesimo e che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno a decorrere dalla data medesima, e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso art. 5, modificato dall'art. 12 della presente legge.

Art. 14.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, ha facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla ripresa del servizio, di versare a proprio carico il contributo globale di cui all'art. 1, sugli elementi della retribuzione soggetti a contributo, non percepiti.

Art. 15.

La domanda per il riconoscimento del precedente periodo di iscrizione al Fondo, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla riassunzione in servizio.

Per coloro che sono stati riassunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui sopra è limitato a sei mesi dalla data medesima.

Art. 16.

L'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è modificato come segue:

« Ogni cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1948, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compilerà il bilancio tecnico del Fondo per la parte a capitalizzazione e procederà all'esame tecnico del Fondo stesso per la parte a ripartizione, per ristabilire, occorrendo, l'equilibrio. I risultati relativi saranno sottoposti al Comitato amministratore e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a quello delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 17.

Le norme della presente legge, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 15 e 18, non si applicano agli iscritti al Fondo, dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per i quali restano in vigore le disposizioni di cui al regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni anteriori alla presente legge.

Art. 18

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato amministratore del Fondo, di cui alla lettera e) dell'art. 20 del regolamento approvato con il

regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, è elevato da due a tre, dei quali uno in rappresentanza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 19.

E' ammessa la iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, dei dipendenti della Società Italcable, con le modalità e le condizioni da stabilirsi dal Comitato amministratore del Fondo medesimo.

Art. 20.

Per tutto quanto non risulta modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato col regio decreto 24 luglio 1931, numero 1098, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO
— FANFANI — GRASSI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 17 dicembre 1949, n. 905.

Emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1° aprile 1959, nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquanta-mila, centomila, cinquecentomila e un milione.

I buoni fruttano l'interesse annuo del cinque per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente art. 1 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

primo numero estratto, lire dieci milioni;
quattro successivi numeri estratti, per ciascuno, lire cinque milioni;
cinque successivi numeri estratti, per ciascuno, lire un milione.

In totale, premi n. 25 per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 3.

I titoli, gli interessi e i premi di cui alla presente legge sono esenti:

- da ogni imposta reale presente e futura;
- dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;
- dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;
- dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 2 gennaio 1950 e terminerà il 30 aprile stesso anno.

Il collocamento dei buoni è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 5.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale salvo i conguagli di cui al successivo art. 6.

La sottoscrizione può essere effettuata esclusivamente in buoni del Tesoro poliennali con scadenza negli anni 1950 e 1951 ed in buoni del Tesoro ordinari, emessi entro il 31 dicembre 1949.

Per agevolare le operazioni relative ai buoni novennali di nuova emissione è data facoltà al Ministro per il tesoro di anticipare, all'atto della sottoscrizione, il pagamento della prima cedola semestrale di interessi su detti buoni, scadente il 1° ottobre 1950.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sarà determinata ai fini della sottoscrizione, la valutazione dei buoni del Tesoro poliennali ed ordinari, di cui al secondo comma del precedente art. 5, e saranno regolati i relativi conguagli in capitale e d'interessi.

E' in facoltà dei sottoscrittori di richiedere il rilascio dei buoni di nuova emissione per tutta o parte delle differenze che risultassero dalle valutazioni e conguagli suddetti integrandole fino alla concorrenza di un buono di taglio minimo.

I buoni poliennali versati in sottoscrizione dei nuovi saranno considerati estinti ad ogni effetto, salvo il diritto ai premi di cui al successivo articolo.

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al precedente articolo 5, versati in sottoscrizione, conservano il diritto ai premi non riscossi, relativi ai sorteggi già effettuati, purchè non prescritti, nonchè a quelli di cui al seguente comma.

Per i buoni poliennali stessi il sorteggio dei premi relativi alla prima scadenza successiva alla data di inizio della sottoscrizione avrà luogo, in deroga alle vigenti disposizioni non oltre il 31 dicembre 1949. I premi così sorteggiati potranno essere pagati anticipatamente soltanto per i buoni versati in sottoscrizione.

E' data facoltà all'Amministrazione del debito pubblico di derogare alle norme in vigore circa i termini di pubblicazione dell'avviso concernente i sorteggi di cui al presente articolo.

Art. 8.

Al sottoscrittore mediante titoli al portatore indicati nel precedente art. 5 sono consegnati, all'atto della sottoscrizione, a mezzo dei partecipanti al Consorzio, titoli provvisori per i quali è ammessa la procedura di ammortamento.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata su presentazione dei titoli provvisori presso la Sezione di tesoreria emittente.

Art. 9.

Al sottoscrittore mediante buoni del Tesoro poliennali nominativi e buoni ordinari all'ordine che, gli uni e gli altri, possono essere presentati presso qualsiasi Sezione di tesoreria, vengono rilasciate ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli da parte degli intestatari di esse.

Tali titoli reheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo del vincolo veruna autorizzazione o formalità.

Art. 10.

Tutte le garanzie costituite con titoli della specie indicate all'art. 5 della presente legge, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione dei nuovi buoni, conservano la loro piena efficacia rispetto a questi ultimi titoli.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per lo esercizio del commercio, la disposizione dell'art. 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Art. 12.

Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziati, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali, analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto erariale e di altri enti.

E' del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento dei titoli provvisori e di ricevute, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità di esecuzione delle operazioni, di cui alla presente legge; determinerà il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; stabilirà le modalità di estrazione dei premi; provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli e fisserà le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

Art. 14.

Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere relativo alle spese di allestimento, collocamento, emissione dei nuovi titoli, anticipato pagamento della prima cedola semestrale di interessi, nonché agli altri oneri comunque derivanti dalla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dallo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA —
VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

DÈCRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Gravante Maria-Grazia fu Biagio, Biagio vedova Perillo, livellaria al comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Maria-Grazia fu Biagio vedova Perillo, livellaria al comune di Grazzanise, partita 517, foglio di mappa 10, particella 126, per la superficie di Ha. 0.30.81 e con l'imponibile di L. 21,57.

Il fondo confina: a nord e a ovest, con le strade comunali « Quote Altura »; ad est, con il fondo di proprietà di Foresta Felice fu Aniello; a sud, con il fondo di proprietà di Foresta Felice fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCIELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 236. — GIORDANO

(4988)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1949.

Classificazione della strada denominata « Truduo » del comune di Siano, tra le provinciali della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 29 maggio 1948, n. 486, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento del voto manifestato dal Consiglio comunale di Siano in data 2 novembre 1947, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata « Truduo » dello sviluppo di km. 3,495;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 2 agosto 1949, n. 2122;

Ritenuto che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Truduo » del comune di Siano, della lunghezza di km. 3,495, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 17, foglio n. 64

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1949.

Soppressione della Delegazione di spiaggia di Vasto ed istituzione dell'Ufficio marittimo locale di Vasto (Compartimento marittimo di Pescara).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA
E PER IL TESORO

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1946, n. 744, che reca varianti alla tabella della circoscrizione territoriale della Marina mercantile per quanto riguarda la giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, che stabilisce la classifica degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia;

Riconosciuta la necessità di istituire un Ufficio marittimo locale di 1^a classe a Vasto e di sopprimere in conseguenza la Delegazione di spiaggia;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, che detta norme per le modifiche alle tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

La Delegazione di spiaggia di Vasto è soppressa ed in sua vece è istituito l'Ufficio marittimo locale di Vasto (Compartimento marittimo di Pescara).

Art. 2.

L'Ufficio marittimo locale di Vasto è classificato fra gli Uffici marittimi locali di 1^a classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1949

Il Ministro per la marina mercantile

SARAGAT

Il Ministro per la difesa

PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1949
Registro Marina mercantile n. 12, foglio n. 336. — CILLI

(4993)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1949.

Autorizzazione ai Magazzini generali fiduciari di Mantova all'esercizio di due succursali, in Mantova e in Viadana.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 22 maggio 1930, n. 685;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società anonima Magazzini generali fiduciari all'esercizio di Magazzini generali in Mantova, ed il decreto Ministeriale 14 febbraio 1949 che approva le nuove tariffe per detti Magazzini;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Società anonima per essere autorizzata ad istituire e gestire in Mantova e in Viadana due succursali dei propri Magazzini generali principali di Mantova, pel deposito e la stagionatura del formaggio;

Visti i pareri manifestati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova nella riunione del 20 ottobre 1949, ai numeri 6° e 7°;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali fiduciari di Mantova è autorizzata a gestire in regime di Magazzini generali pel deposito e la stagionatura del formaggio

grana e quali succursali del proprio stabilimento principale di Mantova, i seguenti Magazzini:

1) Mantova: Borgo Angeli, strada Circonvallazione Angeli - Cerese;

2) Viadana: via Massimo D'Azeglio.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle nuove succursali dei Magazzini generali fiduciari di Mantova, autorizzate col precedente articolo, si applicano le condizioni regolamentari vigenti per lo stabilimento principale di Mantova, approvate col decreto Ministeriale 30 giugno 1927, di cui alle premesse, e le tariffe approvate col citato decreto Ministeriale 14 febbraio 1949.

Art. 3.

La cauzione a suo tempo prestata dalla Società anonima Magazzini generali fiduciari per lo stabilimento principale di Mantova s'intende valida anche per le due nuove succursali, come sopra autorizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1949

p. Il Ministro: CAVALLI

(4945)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1949.

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa fra pescatori, con sede in Anguillara Sabazia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 9 gennaio 1942, con il quale il comm. Ernesto Spinelli fu nominato, ai sensi della legge 4 giugno 1931, n. 998, liquidatore della Società anonima cooperativa fra pescatori, con sede in Anguillara Sabazia;

Vista l'istanza in data 29 ottobre 1948, con la quale i soci della predetta Società, nel segnalare che la liquidazione di cui trattasi si svolge irregolarmente e con eccessivo ritardo, chiedono la sostituzione del liquidatore;

Vista la nota in data 31 ottobre 1949, con la quale il Prefetto di Roma esprime parere favorevole per la nomina del socio sig. Enrico Catarci a liquidatore della cooperativa in sostituzione del comm. Ernesto Spinelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Visto l'art. 2545 del Codice civile;

Decreta:

Il sig. Enrico Catarci è nominato, ai sensi di legge, liquidatore della Società anonima cooperativa fra pescatori, con sede in Anguillara Sabazia, costituita nel settembre 1909, in sostituzione del comm. Ernesto Spinelli, con il compito di provvedere alla definizione delle operazioni di liquidazione dell'ente.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico della cooperativa e sarà determinato, al termine della liquidazione, con provvedimento ministeriale.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Presentazione, da parte del comune di Frosinone, del piano regolatore generale del suo territorio

Con decreto Ministeriale 6 dicembre 1949, n. 4277, è stato disposto che il comune di Frosinone presenti il piano regolatore generale del suo territorio, in sostituzione dell'attuale piano di ricostruzione di quell'abitato dipendente dai danni bellici, già approvato con decreto Ministeriale 13 settembre 1946, n. 2288, e che continuerà intanto ad aver vigore fino alla approvazione del suddetto piano regolatore generale.

(4930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 261

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,50
» Firenze	624 —	145,25
» Genova	624,25	145,25
» Milano	624,50	145,30
» Napoli	—	—
» Roma	624,50	145,40
» Torino	624,375	145,25
» Trieste	624,50	145,30
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 20 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,275
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	76,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,275
Id. 5 % 1936	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,875
Id. 5 % convertiti 1951	100,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,50
1 franco svizzero	» 145,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1418 — Data: 30 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Marciano Dino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 703 — Data: 16 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Giraldi Marina di Camillo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1459 — Data: 10 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Berletti Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 826 — Data: 22 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Botrini Raimondo fu Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Felloni Giorgio fu Armando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Banca del lavoro - Roma — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data: 23 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Biette Angelo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 11 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Scipione Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 20 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa — Intestazione: Banca nazionale del lavoro di Carrara — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 8 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Saulle Aniello fu Fedele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 11 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data: 15 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Pascale Giovanni fu Donato — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 10 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 2 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Danesino Cesare fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 7080,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4916)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3º) vacante nel comune di Vibo Valentia (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3º) vacante nel comune di Vibo Valentia (Catanzaro), secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso e quelli di un grado immediatamente inferiore, purchè questi ultimi abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Province e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e la anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi A e B che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949 potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera d), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura del quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1949

Il Ministro: SCALBA

(4952)

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1º) vacante nel comune di Modena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1º) vacante nel comune di Modena, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi di ripartizione titolari delle Province e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e la anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi A e B che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949 potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera d), art. 2, del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spettò l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(4953)

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2º) vacante nel comune di Caltanissetta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2º) vacante nel comune di Caltanissetta, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Province e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato) ed abbiano il grado e la anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi A e B che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32 corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera d), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spettò l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(4954)

MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria del concorso a ottantaquattro posti di inser-
viente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno,
indetto con decreto Ministeriale 19 luglio 1948.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, col quale è stato indetto un concorso per titoli a ottantaquattro posti di inser-
viente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il decreto Ministeriale 4 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1949, registro n. 32 Interno, foglio n. 256, con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a ottantaquattro posti di inser-
viente in prova nell'ordine sotto-
indicato:

1. Di Lorenzo Giovanni, voti 42, combattente, Amm. in-
terno;
2. Puglisi Angelo, voti 41, combattente, croce di guerra,
Amm. interno;
3. Mantovani Giuseppe, voti 39,50, combattente, invalido
di guerra, Amm. interno;
4. Bonelli Giovanni di Tommaso, voti 39,25, combattente,
Amm. interno;
5. Pennacchia Donato, voti 38,50, Amm. interno;
6. Di Stefano Nunzio, voti 38, combattente, croce di guerra,
Amm. interno;
7. Felli Agostino, voti 37,50, combattente, croce di guerra,
Amm. interno;
8. Chiandotto Giacomo, voti 37, Amm. interno;
9. De Silva Nicola, voti 36,75, combattente, Amm. interno;
10. Cifuni Salvatore, voti 36, combattente, reduce prigionia,
Amm. interno;
11. Scaino Giuseppe, voti 36, Amm. interno;
12. Meloni Amelio, voti 35,75, Amm. interno;
13. Saporito Mario, voti 35,65, combattente, croce di guerra,
Amm. interno;
14. Rossini Giuseppe, voti 35,65, combattente, Amm. interno;
15. Toniollo Bortolo, voti 35,50, Amm. interno;
16. Angelini Biagio, voti 35,40, Amm. interno;
17. Alaimo Pier Carlo, voti 35,25, Amm. interno;
18. Biamonte Agapito Mariano, voti 35,15, Amm. interno;
19. Menchetti Armando, voti 35, Amm. interno;
20. Maltoni Riziero, voti 34,90, Amm. interno;
21. Ferrino Cozzone Giuseppe Camillo, voti 34,70, Amm. in-
terno;
22. Mulè Domenico, voti 34,65, Amm. interno;
23. Tataranni Eustachio, voti 34,55, combattente, Amm. in-
terno;
24. Lacchè Alfio, voti 34,25, Amm. interno;
25. Nobile Rosario, voti 34, combattente A. 5, Presidenza
Consiglio dei Ministri;
26. Baudo Sebastiano, voti 34, Amm. militare;
27. Barsotti Ivano, voti 33,90, Amm. interno;
28. Cecconi Amedeo, voti 33,80, Amm. interno;
29. D'Alessandro Mario, voti 33,75, Amm. interno;
30. Di Domenica Pasquale, voti 33,70, combattente, croce di
guerra, Min. pubblica istruzione;
31. Grossi Rinaldo, voti 33,65, partigiano combattente,
Amm. interno;
32. Ragone Gerardo, voti 33,60, orfano di guerra, Amm. in-
terno;
33. Maggi Remo, voti 33,55, Amm. interno;
34. Giordani Michele, voti 33,50, Amm. interno;
35. Boido Angelo, voti 33,48, combattente, Min. Africa ita-
liana;
36. Calabrese Carlo, voti 33,46, combattente, Amm. interno;
37. De Matteis Salvatore, voti 33,40, combattente, invalido,
Min. pubblica istruzione;
38. Di Bella Rosario, voti 33,39, orfano di guerra, Amm. giu-
diziaria;
39. Montuori Vittorio, voti 33,36, combattente, Amm. mili-
tare;
40. Montano Domenico, voti 33,35, Amm. interno;
41. Sassi Rolando, voti 33,27, Amm. interno;
42. Taloni Luigi, voti 33,15, Amm. interno;
43. Mangione Gennaro, voti 33, Amm. interno;
44. Amari Leonardo, voti 32,95, combattente, Amm. militare;
45. Bizzarri Alfredo, voti 32,84, Amm. interno;

46. Riccobene Salvatore, voti 32,75, combattente, croce di
guerra, Amm. interno;
47. Tarantino Arturo, voti 32,75, Amm. interno;
48. De Simone Roberto, voti 32,73, Amm. interno;
49. Lombardi Pietro, voti 32,69, Amm. interno;
50. Lippi Pietro, voti 32,65, Amm. interno;
51. Stendardi Umberto, voti 32,60, Amm. interno;
52. Petriccione Ciro, voti 32,50, Amm. militare;
53. Aquilani Giuseppe, voti 32,36, Amm. interno;
54. De Marco Eugenio, voti 32,24, Amm. interno;
55. Donato Giovanni, voti 32,15, Min. grazia e giustizia;
56. Lo Re Vincenzo, voti 32, combattente, Amm. interno;
57. Zappia Mario, voti 31,90, combattente, Amm. interno;
58. Lazzari Beniamino, voti 31,80, invalido, Amm. interno;
59. Martucci Pasquale, voti 31,78, Amm. interno;
60. Taricciotti Dario, voti 31,75, combattente, Amm. interno;
61. Bedocchi Renato, voti 31,69, combattente, croce di guerra,
Amm. interno;
62. Bettamin Aldo, voti 31,65, combattente, Amm. interno;
63. Campari Natale, voti 31,60, Amm. interno;
64. De Luca Cosimo, voti 31,55, Amm. interno;
65. Vocale Matteo, voti 31,54, Amm. interno;
66. Albertazzi Guerrino, voti 31,50, partigiano combattente,
croce di guerra, invalido, Amm. interno;
67. Testa Angelo di Angelo, voti 31,30, combattente, Amm. in-
terno;
68. Zacchi Alberto, voti 31,25, Amm. interno;
69. Arena Giuseppe, voti 31,21, Amm. interno;
70. Brambilla Luigi, voti 30,84, combattente, croce di guerra,
Amm. interno;
71. Luciano Giuseppe, voti 30,81, profugo zone di confine,
Amm. interno;
72. Nannini Renato, voti 30,80, Amm. interno;
73. Cutonilli Gino, voti 30,79, Amm. interno;
74. Segatta Pio, voti 30,78, Amm. interno;
75. Corazza Domenico, voti 30,75, Amm. interno;
76. D'Arcangeli Alberto, voti 30,50, combattente, Amm. in-
terno;
77. Bilotti Ettore, voti 30,50, Amm. interno;
78. Schirò Nicolò, voti 30,30, Amm. interno;
79. Trapani Francesco, voti 30,20, Amm. interno;
80. Croce Vincenzo, voti 30, combattente, Amm. interno;
81. Neri Pierino, voti 30, Amm. interno;
82. Nesti Dino, voti 29,90, combattente, croce di guerra,
ferito, Amm. interno;
83. Tulumello Salvatore, voti 29,37, combattente, due croci
di guerra, Amm. interno;
84. Foresi Davino, voti 29,83, Amm. interno.

(Omissis).

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino uffia-
ciale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del
personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1949

Il Ministro: SCALBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1949
Registro Interno n. 32, foglio n. 256. — VILLA

(4938)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

**Risultati del concorso pubblico per esami a diciannove posti
di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) indetto con de-
creto Ministeriale 12 ottobre 1946.**

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla
Corte dei conti il 9 dicembre 1946, registro n. 18, foglio n. 327,
relativo al bando di un concorso per esami a diciannove posti
di alunno d'ordine di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1947, registrato
alla Corte dei conti il 22 ottobre 1947, registro n. 21, foglio n. 331,
riguardante la nomina della Commissione giudicatrice del con-
corso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1948, con il quale, in base alle risultanze degli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, furono approvati i risultati del concorso;

Ritenuta la necessità di modificare l'applicazione data nel decreto precitato alle disposizioni sui diritti di precedenza a favore dei candidati idonei appartenenti a speciali categorie, nel senso che il posto conferito al candidato idoneo sig. Paleschi Edoardo, invalido di guerra e combattente, non sia computato nella aliquota dei posti messi a concorso riservata ai combattenti;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; l'art. 26 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni, e l'art. 10 del bando del concorso;

Decreta:

I risultati del concorso per esami a diciannove posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero, indetto con il decreto Ministeriale citato nelle premesse, sono approvati come appresso:

1) Graduatoria di merito, in base all'esito delle prove di esame:

1. Iannicelli Vera, avventizia	punti	16,50
2. Rossi Angelica, avventizia	»	16—
3. Oddo Giuseppina	»	15,95
4. Danubio Vittorio, combattente, avventizio	»	15,80
5. Bindi Vittorio, avventizio	»	15,80
6. Gualandi Giovanna, avventizia	»	15,75
7. Blandi Anna	»	15,60
8. Reno Dina, avventizia	»	15,58
9. Todini Liliana, avventizia	»	15,55
10. Bottacchiari Fabio	»	15,52
11. Angeletti Vittoria, avventizia	»	15,50
12. De Flavii Vera, avventizia	»	15,38
13. Clementi Renato, combattente	»	15,35
14. Vincenzi Ivano, avventizio	»	15,30
15. Casalini Paolo, avventizio	»	15,20
16. Caporale Gemma	»	15,18
17. Leoncini Giuseppe, combattente, avventizio	»	15,15
18. Saladino Vincenza, avventizia	»	15,10
19. Marano Liliana, avventizia	»	15,06
20. Imbrisco Virgilio, avventizio	»	15—
21. Spadoni Giuseppe	»	14,98
22. Arnone Maria, avventizia	»	14,95
23. Alberini Tatiana, avventizia	»	14,89
24. Lo Sasso Mario	»	14,78
25. Aureli Silvana, avventizia	»	14,70
26. Masotti Iole, avventizia	»	14,65
27. Bartocci Carlo	»	14,60
28. Casarubea Francesco, avventizio	»	14,58
29. Dinacci Andrea	»	14,55
30. Meloni Elisa	»	14,52
31. Zanaroli Lucia	»	14,50
32. Raspolini Gina, avventizia	»	14,48
33. Mazzeschi Carmela, avventizia	»	14,45
34. Leoni Tito, combattente	»	14,42
35. Giurelli Giorgio	»	14,40
36. Scavina Giovanni	»	14,36
37. Testolini Lucia, avventizia	»	14,35
38. Fumelli Anna Sylva, avventizia	»	14,32
39. Manca Enrico, combattente	»	14,30
40. Morichetti Romanino, avventizio	»	14,25
41. Santini Anna	»	14,24
42. Fabrizi Gina, avventizia	»	14,22
43. Boni Clara, avventizia	»	14,18
44. Rum Emanuele, combattente, avventizio	»	14,15
45. Di Muro Aurelia	»	14,12
46. Cicchetti Antonietta, avventizia	»	14,10
47. Valdes Vera	»	14,05
48. Affinito Antonio, combattente	»	14—
49. Tombesi in Le Foco Franca	»	14—
50. Querzola Bruna, avventizia	»	13,95
51. Paleschi Edoardo, invalido di guerra, combattente	»	13,90
52. Conte Olindo, deportato	»	13,90
53. Mazzotti Eida, avventizia	»	13,88
54. Fresu Antonio, combattente	»	13,85
55. Condò Bruno	»	13,83

56. Giannotti Vera, avventizia	punti	13,80
57. Gori Marisa	»	13,78
58. Capozzi Luigi	»	13,70
59. Sterpi Nazareno, combattente	»	13,68
60. Piccolo Giovanni, avventizio, combattente	»	13,69
61. Cicchetti Aristide	»	13,50
62. Marano Giuseppe, avventizio	»	13,46
63. Lo Ponte Marcella	»	13,42
64. Grasso Cristina, avventizia	»	13,40
65. Dolce Maria, avventizia	»	13,35
66. Ratto Lorenzo	»	13,30
67. Zoboli Rolando, avventizio	»	13,27
68. Zuppone Sforza Bianca, avventizia	»	13,20
69. Cardi Fioravante, partigiano	»	13,15
70. Gualtieri Manfredo, avventizio, partigiano	»	13,10
71. Serra Vittoria, avventizia	»	13,07
72. La Monaca Mario	»	13,05
73. Picin Domenico, avventizio, internato	»	13,04
74. Rossetti Franco, combattente	»	13—
75. Quadrelli Lina, avventizia	»	13—
76. Scattina Caterina, avventizia	»	13—
77. Caria Mario, avventizio	»	13—
78. Iannone Elio	»	13—
79. Mondino in Corneo Elia	»	13—
80. Tomassini Luciana	»	13—

2) Graduatoria dei vincitori, tenuto conto dei diritti di precedenza a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 20 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207:

1. Iannicelli Vera, avventizia	punti	16,50
2. Rossi Angelica, avventizia	»	16—
3. Oddo Giuseppina	»	15,95
4. Danubio Vittorio, combattente, avventizio	»	15,80
5. Bindi Vittorio, avventizio	»	15,80
6. Gualandi Giovanna, avventizia	»	15,75
7. Blandi Anna	»	15,60
8. Reno Dina, avventizia	»	15,58
9. Todini Liliana, avventizia	»	15,55
10. Bottacchiari Fabio	»	15,52
11. Clementi Renato, combattente	»	15,35
12. Leoncini Giuseppe, combattente	»	15,15
13. Leoni Tito, combattente	»	14,42
14. Manca Enrico, combattente	»	14,30
15. Rum Emanuele, combattente	»	14,15
16. Affinito Antonio, combattente	»	14—
17. Paleschi Edoardo, invalido di guerra, combattente	»	13,90
18. Conte Olindo, deportato	»	13,90
19. Fresu Antonio, combattente	»	13,85

3) Graduatoria degli idonei:

1. Angeletti Vittoria, avventizia	punti	15,50
2. De Flavii Vera, avventizia	»	15,38
3. Vincenzi Ivano, avventizio	»	15,30
4. Casalini Paolo, avventizio	»	15,20
5. Caporale Gemma	»	15,18
6. Saladino Vincenza, avventizia	»	15,10
7. Marano Liliana, avventizia	»	15,06
8. Imbrisco Virgilio, avventizio	»	15—
9. Spadoni Giuseppe	»	14,98
10. Arnone Maria, avventizia	»	14,95
11. Alberini Tatiana, avventizia	»	14,80
12. Lo Sasso Mario	»	14,73
13. Aureli Silvana, avventizia	»	14,70
14. Masotti Iole, avventizia	»	14,65
15. Bartocci Carlo	»	14,60
16. Casarubea Francesco, avventizio	»	14,58
17. Dinacci Andrea	»	14,55
18. Meloni Elisa	»	14,52
19. Zanaroli Lucia	»	14,50
20. Raspolini Gina, avventizia	»	14,48
21. Mazzeschi Carmela, avventizia	»	14,45
22. Giurelli Giorgio	»	14,40
23. Scavina Giovanni	»	14,36
24. Testolini Lucia, avventizia	»	14,35
25. Fumelli Anna Sylva, avventizia	»	14,32
26. Morichetti Romanino, avventizio	»	14,25
27. Santini Anna	»	14,24

28. Fabrizi Gina, avventizia	punti	14,22
29. Boni Clara, avventizia	"	14,18
30. Di Muro Aurelia	"	14,12
31. Cicchetti Antonietta, avventizia	"	14,10
32. Valdes Vera	"	14,05
33. Tombesi in Lo Foco Franca	"	14 —
34. Querzola Bruna, avventizia	"	13,95
35. Mazzotti Elda, avventizia	"	13,88
36. Condò Bruno	"	13,83
37. Giannotti Vera, avventizia	"	13,80
38. Gori Marisa	"	13,78
39. Capozzi Luigi	"	13,70
40. Sterpi Nazareno, combattente	"	13,68
41. Piccolo Giovanni, avventizio, combattente	"	13,69
42. Cicchetti Aristide	"	13,50
43. Marano Giuseppe, avventizio	"	13,46
44. Lo Ponte Marcella	"	13,42
45. Grasso Cristina, avventizia	"	13,40
46. Dolce Maria, avventizia	"	13,35
47. Ratto Lorenzo	"	13,30
48. Zoboli Rolando, avventizio	"	13,27
49. Zuppone Sforza Bianca, avventizia	"	13,20
50. Cardì Fioravante, partigiano	"	13,15
51. Gualtieri Manfredo, avventizio, partigiano	"	13,10
52. Serra Vittoria, avventizia	"	13,07
53. La Monaca Mario	"	13,05
54. Picin Domenico, avventizio, internato	"	13,04
55. Rossetti Franco, combattente	"	13 —
56. Quadrelli Lina, avventizia	"	13 —
57. Scattina Caterina, avventizia	"	13 —
58. Caria Mario, avventizio	"	13 —
59. Iannone Elio	"	13 —
60. Mondino in Corneo Elia	"	13 —
61. Tomassini Luciana	"	13 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1948

Il Ministro: SEGN:

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 34, foglio n. 78. — GIORDANO

(4961)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a cento posti di sottocapo in prova nelle stazioni, indetto con decreto Ministeriale 27 agosto 1947.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1947, n. 1370, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1947 al foglio n. 153 del registro n. 5, con cui veniva indetto un pubblico concorso a cento posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riconosciuto che essa è conforme alle risultanze dei processi verbali;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/245 del 22 novembre 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cento posti di sottocapo in prova delle stazioni:

1. Fabbri Otello	punti	426,60
2. Silvestri Antonio fu Ugo	"	402,03
3. Salvia Giovanni	"	385,44
4. Martinengo Ugo	"	382,45
5. Del Pozzo Nicola	"	381,87
6. Floridia Rosario	"	380,12
7. Meccia Carmelo	"	379,33
8. Di Tanna Diodato	"	377,52

9. Di Pasquale Antonio	punti	376,79
10. Boero Davide	"	376,74
11. Anico Vincenzo	"	376,07
12. Spillari Antonio	"	375,29
13. Zaghini Sergio	"	375,17
14. Cattoli Gino	"	374,67
15. Spinelli Giuseppe	"	374,60
16. Gelli Giuseppe	"	372,60
17. Corbelli Enzo	"	371,26
18. Lisi Mario	"	370,83
19. Bertolini Peppino	"	370,13
20. Allocco Bruno	"	369,20
21. Russo Giuseppe di Alberto	"	369,16
22. Bonaccorso Carmine	"	368,90
23. Liverani Vito	"	368,18
24. Caccavo Mauro	"	367,18
25. Giulioni Albano	"	366,80
26. Matteligh Paolo	"	366,50
27. Giusti Gino	"	365,90
28. Pierpaoli Leo	"	365,70
29. Amerio Gino	"	364,11
30. Nangano Antonino	"	363,51
31. Gelli Alberto	"	362,88
32. Pagella Francesco	"	362,07
33. Dosio Ferdinando	"	361,72
34. Fraioli Elio	"	361,36
35. Serio Donato	"	361,31
36. Zambon Pier Francesco	"	360,54
37. Ricagni Luigi	"	359,32
38. Veronesi Omero	"	359,86
39. Perazzo Giovanni	"	359,32
40. Formaggio Pierino	"	357,77
41. Sausebastiano Luciano	"	357,40
42. Rubboli Tommaso	"	357,05
43. Del Signore Mario	"	356,94
44. Frauchi Franco	"	355,84
45. Ciancia Francesco	"	355,50
46. Bisceglie Amedeo	"	354,91
47. Cassone Gaetano	"	354,25
48. Zanon Giampaolo	"	353,84
49. Venturelli Bruno	"	353,07
50. Floriani Alessandro	"	353 —
51. Faiano Ezio	"	352,98
52. Eugenio Antonio	"	352,17
53. Libertini Raffaele	"	351,90
54. Ceschel Dino	"	351,44
55. Mingardi Ezio	"	351 —
56. Pasini Giuseppe	"	350,73
57. Bartolini Adriano	"	350,43
58. Pilotto Giuseppe	"	350,13
59. Campana Vittorio	"	349,94
60. Lombardo Ettore	"	349,86
61. Morra Gaetano	"	349,78
62. Zanessi Arrigo	"	349,57
63. Barone Giuseppe	"	348,76
64. Fantuzzi Vittorio	"	347,82
65. De Paola Santo	"	347,70
66. Pucci Tommaso	"	347,67
67. De Santi Giuseppe	"	347,24
68. Rosato Domenico	"	346,03
69. Morselli Luigi	"	345,87
70. Vacatello Giuseppe	"	345,17
71. Galosi Bernardo	"	345,15
72. Previti Fernando	"	345,07
73. Scinti Roger Antonio	"	344,25
74. Fanello Domenico	"	342,34
75. Ferioli Quirico	"	342,05
76. Moschini Antonio	"	340,04
77. Siviero Melchiorre	"	340,02
78. Cialfi Antonio	"	339,85
79. De Carlo Gregorio	"	339,45
80. Monachese Sante	"	339,39
81. Morellina Mario	"	338,77
82. Medail Ferruccio	"	338,67
83. Stefanini Luigi	"	338,47
84. Fiorentini Francesco	"	338,37
85. Fasulo Mattia	"	337,77
86. Morello Luigi	"	337,67
87. Trombetta Francesco	"	336,34
88. Raimondo Mario	"	336,29
89. Puleo Stefano	"	336,15
90. Smerini Elio, nato il 24 febbraio 1924	"	335,70

91. Caimano Vincenzo, nato il 19 luglio 1925	punti	335,70
92. Del Parco Salvatore	»	334,80
93. Cuneo Alceo	»	334,67
94. Sabino Nicola	»	334,30
95. Abrate Giuseppe	»	334,25
96. Gelsomini Mario, nato il 14 agosto 1924	»	332,37
97. D'Angelo Massimo, nato il 17 ottobre 1926	»	332,37
98. Papa Alberto, combattente	»	332,30
99. Pelissier Caio	»	332,30
100. Bertino Oreste	»	332,19
101. Micchi Jacopo	»	332,10
102. Silvestro Antonio	»	331,80
103. Zanovello Mevio, combattente	»	330,74
104. Pisapia Vincenzo	»	330,63
105. Petrilli Rocco	»	330,49
106. Corbo Angelo	»	330,25
107. De Donato Elvio	»	329,70
108. Rizzo Ugo Fausto	»	328,67
109. Piergiovanni Antonio	»	328,54
110. Della Rovere Enzo, nato il 14 aprile 1921	»	328,50
111. Volpe Leonardo, nato il 4 ottobre 1924	»	328,50
112. Cacciabue Carlo, nato il 2 aprile 1926	»	328,14
113. Stagno Pietro, nato il 29 giugno 1927	»	328,14
114. Marino Franco	»	328,05
115. Del Parco Claudio, nato il 5 dicembre 1924	»	327,60
116. Pollice Luigi, nato il 14 aprile 1926	»	327,60
117. Costa Alfonso	»	326 —
118. Marsico Domenico	»	325,72
119. Albinelli Giovanni	»	324,75
120. Triccoli Elvio, coniugato	»	324 —
121. Esposito Gennaro	»	324 —
122. Di Pietro Gioacchino	»	322,02
123. Orlando Filippo	»	321,39
124. Giordano Antonio di Francesco	»	320,85
125. Carleo Antonio	»	316,62

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del predetto concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Fabbri Otello	22. Bonaccorso Carmine
2. Silvestri Antonio fu Ugo	23. Liverani Vito
3. Salvia Giovanni	24. Caccavo Mauro
4. Martinengo Ugo	25. Giulioni Albano
5. Del Pozzo Nicola	26. Matteligh Paolo
6. Floridia Rosario	27. Giusti Gino
7. Meccia Carmelo	28. Pierpaoli Leo
8. Di Tanna Diodato	29. Amerio Gino
9. Di Pasquale Antonio	30. Nangano Antonino
10. Boero Davide	31. Gelli Alberto
11. Amico Vincenzo	32. Pagella Francesco
12. Spillari Antonio	33. Dosio Ferdinando
13. Zaghini Sergio	34. Fraioli Elio
14. Cattoli Gino	35. Serio Donato
15. Spinelli Giuseppe	36. Zambon Pierfrancesco
16. Gelli Giuseppe	37. Ricagni Luigi
17. Corbelli Enzo	38. Veronesi Omero
18. Lisi Mario	39. Perazzo Giovanpi
19. Bertolini Peppino	40. Formaggio Pierino
20. Allocco Bruno	41. Sansebastiano Luciano
21. Russo Giuseppe di Alberto	42. Rubboli Tommaso
	43. Del Signore Mario

44. Franchi Franco	73. Scinti Roger Antonio
45. Ciancia Francesco	74. Fanello Domenico
46. Bisceglie Amedeo	75. Ferioli Quirico
47. Cassone Gaetano	76. Moschini Antonio
48. Zanon Giampaolo	77. Siviero Melchiorre
49. Venturelli Bruno	78. Cialfi Antonio
50. Floriani Alessandro	79. De Carlo Gregorio
51. Fuiano Ezio	80. Monachese Santa
52. Eugenio Antonio	81. Morellini Mario
53. Libertini Raffaele	82. Medail Ferruccio
54. Ceschel Dino	83. Stefanini Luigi
55. Mingardi Ezio	84. Fiorentini Francesco
56. Pasini Giuseppe	85. Fasulo Mattia
57. Bartolini Adriano	86. Morello Luigi
58. Pilotto Giuseppe	87. Trombetta Francesco
59. Campana Vittorio	88. Raimondo Mario
60. Lombardo Ettore	89. Puleo Stefano
61. Morra Gaetano	90. Smerini Elio
62. Zanessi Arrigo	91. Caimano Vincenzo
63. Barone Giuseppe	92. Del Parco Salvatore
64. Fantuzzi Vittorio	93. Cuneo Alceo
65. De Paola Santo	94. Sabino Nicola
66. Pucci Tommaso	95. Abrate Giuseppe
67. De Santi Giuseppe	96. Gelsomini Mario
68. Rosato Domenico	97. D'Angelo Massimo
69. Morselli Luigi	98. Papa Alberto
70. Vacatello Giuseppe	99. Pelissier Caio
71. Galosi Bernardo	100. Zanovello Mevio, combattente
72. Previdi Fernando	

Art. 3.

Sono idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

101. Bertino Oreste	114. Marino Franco
102. Micchi Jacopo	115. Del Parco Claudio
103. Silvestro Antonio	116. Pollice Luigi
104. Pisapia Vincenzo	117. Costa Alfonso
105. Petrilli Rocco	118. Marsico Domenico
106. Corbo Angelo	119. Albinelli Giovanni
107. De Donato Elvio	120. Triccoli Elvio
108. Rizzo Ugo Fausto	121. Esposito Gennaro
109. Piergiovanni Antonio	122. Di Pietro Gioacchino
110. Della Rovere Enzo	123. Orlando Filippo
111. Volpe Leonardo	124. Giordano Antonio di Francesco
112. Cacciabue Carlo	125. Carleo Antonio
113. Stagno Pietro	

Art. 4.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a nominare in prova, con decorrenza 16 dicembre 1949, i vincitori del concorso a cento posti di sottocapo in prova delle stazioni, di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 14, foglio n. 117. — CASABURI

(4955)